

**Requisiti igienici e di sicurezza dei locali da adibire a servizio di telecomunicazione accessibili al pubblico.**

Fatte salve le disposizioni del D.Lgs. 01.08.2003, n. 259, l'esercizio dell'erogazione del servizio di telecomunicazione elettronica deve essere effettuato in locali che abbiano i seguenti requisiti:

- Allacciamento idrico e fognario.
- Aereoilluminazione naturale di cui al punto 3.11.5. del presente R.L.I. o sistema di aereoilluminazione artificiale in tutti i locali con le caratteristiche previste dall'art. 3.4.47 e 3.4.48 del medesimo R.L.I.
- Due servizi igienici provvisti di antibagno dei quali uno conforme alle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche.
- Rispetto della norma in materia di barriere architettoniche e presenza di almeno una postazione per la comunicazione elettronica effettivamente fruibile dai disabili.
- Certificazione di conformità alla norma di conformità impiantistica ed antincendio.
- Dichiarazione di conformità ai sensi della Legge 46/90 per gli impianti elettrici
- In caso di presenza di lavoratori subordinati o ad essi equiparati:
  - denuncia all'ISPESL ed all'ASL degli impianti di "messa a terra" ai sensi del DPR 462/01.
- In caso di presenza di riscaldamento autonomo:
  - dichiarazione di conformità ai sensi della Legge 46/90 dell'impianto di riscaldamento;
  - libretto di impianto ai sensi della Legge 10/91 e Decreti collegati.

Anche qualora l'attività si svolga senza altra presenza di personale (locali self-service) il locale deve essere provvisto di due servizi igienici dei quali uno conforme alla norma in materia di superamento delle barriere architettoniche.

Le postazioni devono avere una superficie minima di mq 1 e devono essere dislocate in modo da garantire un percorso di esodo libero da qualsiasi ingombro ad avente una larghezza minima di m 1,20; all'interno del locale deve essere riservato uno spazio di attesa di almeno mq 12, provvisto di idonei sedili posizionati in modo da non ostruire le vie di esodo.

Lo svolgimento dell'attività di che trattasi non è compatibile con deposito, vendita e somministrazione di alimenti a meno che gli spazi destinati all'una ed all'altra attività non siano ciascuno completamente separati e dotati di autonomi servizi igienici.

Dovrà essere prevista la dotazione di una cassetta di pronto soccorso.

Le attività già operanti nel territorio comunale al momento di entrata in vigore delle presenti disposizioni che non presentino i requisiti strutturali e tecnologici sopra descritti, sono tenute ad adeguarsi agli stessi entro e non oltre 12 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione; in caso di inottemperanza saranno adottati provvedimenti di sospensione dell'attività fino a quando non saranno state ottemperate le prescrizioni.